



CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 15-05-2020

OGGETTO:REVOCA ORDINANZA N.19/2020 – MODALITÀ DI ACCESSO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SU ARENILI E SPIAGGE DEL COMUNE DI FIUMICINO.

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 19 del 20 marzo 2020 a seguito dell'emergenza COVID – 19 è stato disposto il divieto di accesso sugli arenili pubblici e su quelli dati in concessione ai privati, consentendo l'accesso alle strutture balneari e alle relative aree date in concessione, ai soli titolari delle concessioni o a loro incaricati per effettuare interventi di manutenzione sulle strutture balneari, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- con il DPCM 26 aprile 2020 contenente le “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” è stata avviata dal Governo la cosiddetta “Fase 2” dell'emergenza sanitaria, in cui si prevede un graduale allentamento delle restrizioni precedentemente imposte dal Governo stesso;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020:

- lettera d) *è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*
- lettera f) *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”*

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che conferma l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11,22 marzo e 1 aprile 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 15 aprile 2020 “*Ordinanza della Regione Lazio n. Z00035 del 2 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma3 della legge 23 dicembre 1978, alla quale si rimanda per ogni approfondimento, e in particolare l'articolo 2 e*

l'articolo 4, con i quali è stato consentito ai concessionari di avviare l'allestimento delle strutture in vista dell'apertura della stagione balneare e alla cittadinanza di utilizzare le spiagge per l'esercizio di attività motorie e sportive in forma individuale, salvo restrizioni stabilite dai Sindaci, e preso atto che si è ritenuto di mantenere l'interdizione all'accesso alle spiagge fino alla data del 17 maggio 2020;

Considerata la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, a seguito di una ponderata valutazione sulle condizioni che consentano, con prudenziale accortezza, la possibilità di estendere l'accesso alla cittadinanza alle spiagge, posto che l'estensione della parte costiera di Fiumicino riveste carattere di notevole incidenza territoriale;

Preso atto delle numerose istanze pervenute all'Ente in esito alla possibilità di libera fruizione degli arenili nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali all'uopo emanate;

Ritenuto pertanto di poter revocare l'ordinanza sindacale n. 19/2020, ormai superata ed integrata dai provvedimenti governativi e di dover contestualmente regolamentare l'utilizzo degli spazi pubblici comunali, così come previsto nel DPCM 26 aprile 2020;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visti gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Visto il DPCM del 08.03.2020;

Visto il DPCM del 09.03.2020

Visto il Regolamento Comunale sulla disciplina della video-sorveglianza, art. 3 comma 2 lettera b)

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte

1. di revocare l'ordinanza n. 19/2020;
2. di mantenere in vigore l'interdizione all'accesso alle spiagge pubbliche o in concessione a privati **fino al giorno 17 maggio 2020**;
3. di stabilire che a far data **dal giorno 18 maggio 2020** sarà consentito l'accesso e lo svolgimento delle attività sugli arenili e spiagge del Comune di Fiumicino con le seguenti modalità:
 - **Transito in spiaggia: è consentito** l'accesso agli specchi d'acqua anche attraverso spiagge e spazi demaniali, per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, canoa, canottaggio, vela barca deriva in singolo, nuoto, etc...) comprese le attività di armo, disarmo ed alaggio. Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale disciplinata per l'emergenza;
 - **Uscita in mare: è consentita** l'uscita in mare secondo quanto sopra indicato o per le attività sportive acquatiche definite al punto precedente;
 - **Pesca sportiva: è consentito** praticare la pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4 comma b dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 15 aprile 2020;
 - **Attività sportiva: è consentito** effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Per tali attività, anche se svolte presso strutture e circoli sportivi all'aperto, deve essere assicurato il distanziamento ed evitato il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
 - **Attività motoria: è consentita** l'attività motoria in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per ogni altra attività.
 - **Cani: è consentito** condurre cani, purché muniti di guinzaglio e dell'adeguata attrezzatura

per la raccolta delle deiezioni;

4. E' vietato occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura tranne per le attività accessorie previste dagli sport acquatici.
5. Sull'arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi.
6. Per tutte le attività consentite devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate;
7. Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini;
8. E' vietata ogni forma di assembramento.

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 C.P.;
- Che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Il Comando di Polizia Locale anche attraverso la struttura di protezione civile comunale è incaricato di monitorare anche con sistemi di video sorveglianza aggiuntivi il rispetto del presente dispositivo

DISPONE

- La notifica del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa;
- La notifica a mezzo PEC alla Prefettura di Roma;
- La notifica a mezzo PEC alle forze di Polizia del territorio ed ai sindacati balneari del territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO